

## **Deliberazione 19 febbraio 2010 - ARG/elt 19/10**

### **Approvazione del regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente e del relativo schema contrattuale predisposti da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 15/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 febbraio 2010

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (di seguito: decreto);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2005, n. 213/05;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06 come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2007, n. 122/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt n. 179/09;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt n. 195/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/elt n. 201/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt n. 15/10 (di seguito: deliberazione n. 15/10);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 12 febbraio 2010, prot. Autorità n. 6936 del 12 febbraio 2010 (di seguito: la comunicazione 12 febbraio 2010);

- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 12 febbraio 2010, prot. Autorità n. 7174 del 16 febbraio 2010 (di seguito: la comunicazione 16 febbraio);
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: il Sottosegretario) del 16 febbraio 2010, prot. Autorità n. 7324 del 17 febbraio 2010 (di seguito: la comunicazione 17 febbraio 2010).

**Considerato che:**

- l'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 15/10 prevede che Terna definisca e trasmette all'Autorità per l'approvazione una proposta delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente di cui al medesimo articolo e del relativo standard contrattuale (di seguito: la proposta Terna);
- nella comunicazione 12 febbraio 2010 indirizzata a Terna e per conoscenza all'Autorità, il MSE ravvisa l'opportunità che il contratto tra Terna e i soggetti che prestano il servizio di cui all'articolo 1 del decreto preveda che il rilascio delle garanzie a copertura dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali possa avvenire anche non contestualmente alla sottoscrizione del contratto ma comunque non oltre i successivi sei mesi; ciò al fine di consentire a detti soggetti di disporre di un congruo periodo per l'adeguamento del proprio assetto produttivo alle caratteristiche del nuovo servizio senza incorrere in eccessive penalizzazioni;
- nella comunicazione 12 febbraio 2010, il MSE ravvisa altresì l'opportunità che il regolamento di attuazione delle procedure concorsuali per la selezione delle risorse riducibili istantaneamente che Terna deve sottoporre all'Autorità per l'approvazione tenga conto dell'opportunità, emersa durante le discussioni tecniche svolte il 10 febbraio a Bruxelles con la DG Concorrenza, di introdurre meccanismi per promuovere la pluralità del servizio al fine di promuoverne l'affidabilità complessiva;
- nella comunicazione 17 febbraio 2010, il Sottosegretario rappresenta all'Autorità l'opportunità, per consentire al soggetto attuatore Terna l'approvvigionamento con urgenza delle risorse in grado di fornire il servizio previsto dall'articolo 1 del decreto, di adottare meccanismi che consentano la più ampia adesione possibile da parte dei soggetti che possano prestare il servizio; e che, a tal fine, ciò possa avvenire anche prevedendo – con riferimento ad un periodo transitorio di attesa dell'esperimento favorevole di tutte le istruttorie di compatibilità comunitaria da parte degli uffici della Commissione Europea nonché della conversione del decreto - adeguate disposizioni non onerose per gli operatori nel caso di un'eventuale sopravvenuta inefficacia, a qualsiasi titolo, della disciplina di cui all'articolo 1 del medesimo decreto.

**Considerato inoltre che:**

- con la comunicazione 16 febbraio, Terna ha trasmesso all'Autorità per l'approvazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 15/10, la proposta Terna;

- la proposta Terna integra correttamente quanto previsto nella deliberazione n. 15/10 con le indicazioni del MSE e di cui alla comunicazione 12 febbraio 2010;
- la proposta Terna non ha potuto recepire, tuttavia, le indicazioni contenute nella successiva comunicazione 17 febbraio 2010.

**Ritenuto opportuno che:**

- la proposta Terna sia integrata per recepire quanto nella comunicazione 17 febbraio 2010; e che, pertanto, all'articolo 9 dello standard contrattuale siano aggiunte, al comma 9.1, le seguenti disposizioni: "Le parti si impegnano a verificare congiuntamente, entro il 31 agosto 2010, l'eventuale positivo esperimento di tutte le istruttorie di compatibilità comunitaria nonché le eventuali variazioni della normativa, ivi incluse quelle derivanti dalla legge di conversione del d.l. 25 gennaio 2010, n. 3. Il contratto si intende risolto, senza oneri per le parti, alla data del 31 agosto 2010, ove la verifica non sia conclusa positivamente.";
- la proposta Terna sia altresì integrata per consentire la più ampia adesione possibile dei soggetti in grado di prestare il servizio; e che, in particolare:
  - sia prevista la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali anche per i siti dei clienti finali connessi in media tensione in grado di fornire un servizio con caratteristiche di efficacia almeno pari a quelle minime individuate da Terna;
  - sia espressamente prevista la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali da parte dei clienti finali anche per i siti non connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi.

**Ritenuto quindi opportuno:**

- approvare la proposta Terna a condizione che la stessa sia integrata per recepire quanto sopra motivato.

**DELIBERA**

1. di approvare nei termini di cui in motivazione la proposta di procedure concorsuali per l'approvvigionamento delle risorse riducibili istantaneamente di cui all'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt n. 15/10 e del relativo standard contrattuale trasmessa da Terna con la comunicazione 16 febbraio;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla società Terna Spa;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

19 febbraio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis